

Decreto n. 19 del 23/01/2025

OGGETTO: Sottoscrizione di apposito accordo, con l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio provinciale-Territorio, per la redazione di una perizia di stima del valore di mercato, al fine di una possibile futura alienazione, di due immobili di proprietà al 50% denominati “casa Pozzi”, ubicati in Via Cimavilla n.33 nel Comune di Darfo BT (Bs).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- nell'anno 1971, dando seguito alle volontà testamentarie, veniva donata all'Ospedale di Darfo BT, la quota di proprietà del 50% di due immobili siti nel medesimo comune di Darfo BT in Via Cimavilla n.33, il restante 50% sempre rispettando le volontà testamentarie della defunta venivano attribuiti alla Chiesa Parrocchiale di Darfo BT;

- le proprietà sopra indicate risultano nel patrimonio immobiliare disponibile di quest'Azienda e attualmente non forniscono alcun reddito, essendo sfitte e inagibili;

- la Parrocchia di Darfo comproprietaria al 50% degli immobili ha manifestato a quest'Azienda la volontà di procedere alienazione della propria quota;

- è intenzione di questa Azienda procedere all'alienazione degli immobili in oggetto;

- con decreto n.621/2018 "Determinazioni ai fini della realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci di cui alla DGR n. X/7009 del 31.7.2017. Approvazione procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni" venivano approvate le procedure aziendali relative all'area D) Immobilizzazioni ai fini del percorso attuativo della certificabilità (PAC);

- la medesima procedura relativamente all'eventuale dismissione di immobili di proprietà dell'Ente, punto 1.2.8., fa riferimento al decreto n.361/2012: "Riapprovazione del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare mediante trattativa privata";

- al fine dell'individuazione del prezzo di vendita degli immobili, il Regolamento approvato dal suddetto decreto n.361/2012 prevede all'art.2 punto 1, una "aggiornamento del valore del cespite mediante una revisione della valutazione sulla base del prezzo corrente di mercato, anche mediante la consultazione e la valutazione documentata di operatori dello specifico settore di appartenenza del bene";

- l'art.64, co.3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e Accordo di Collaborazione provinciale (valutazioni immobiliari) dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;

- Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 sopra richiamato, effettuerà tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia stessa, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'art.61, co.3, dello stesso decreto legislativo;

- l'ASST della Valcamonica, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art.1, co.2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato art.64, co.3-bis, del

decreto legislativo n. 300/1999;

- per quanto sopra espresso questa Azienda ha richiesto all'Agenda delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio provinciale-Territorio - Area Servizi Estimativi e OMI di procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione per la redazione di una perizia di stima del valore di mercato al fine di una possibile futura alienazione di due immobili di proprietà al 50% denominati "casa Pozzi", ubicati in Via Cimavilla n. 33 a Darfo Boario Terme (Bs);

VISTA la bozza di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare concordata tra le parti;

VISTA la normativa vigente;

RICHIAMATA la DGR IX/4335/2012 ad oggetto: "Autorizzazione preventiva al trasferimento a terzi di diritti reali su immobili di proprietà delle aziende sanitarie, di cui all'art. 5, co.1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229", che definisce in maniera dettagliata il percorso per l'istruttoria regionale;

RICHIAMATO il deliberato al punto 4 della DGR sopra indicata che ribadisce per l'avvio dell'istruttoria: *"l'Azienda Sanitaria che intende acquisire l'autorizzazione preventiva al trasferimento a terzi di diritti reali su immobili di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, rivolga apposita istanza al Direttore Generale Sanità dichiarando in particolare:*

- *l'utilizzo delle somme ricavate dal trasferimento;*

- *che l'immobile non costituisce patrimonio indisponibile dell'Azienda;"*

allegando alla stessa istanza:

- perizia di stima (asseverata) redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico da cui risulti il valore del bene con il relativo parere di congruità rilasciato dai competenti uffici dell'Agenda del Territorio del Ministero delle Finanze o in alternativa relazione tecnico-estimativa redatta dai predetti competenti uffici dell'Agenda del Territorio del Ministero delle Finanze;

- relazione in cui si da atto della convenienza "presente e in prospettiva" del trasferimento;

- la scheda terreni mod. 1 -allegato A- e la scheda fabbricati mod. 2 - allegato B- (parti integranti della presente delibera) identificative degli immobili.

EVIDENZIATO che l'ASST riconoscerà all'Agenda delle Entrate l'importo di € 2.653,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'incarico, determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo fissato in euro 379,00;

RITENUTO di approvare l'allegato l'"Accordo di Collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa";

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Direttore della SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:



1 - di approvare l'accordo con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio provinciale-Territorio - Area Servizi Estimativi e OMI, per la redazione di una perizia di stima del valore di mercato, al fine di una possibile futura alienazione, di due immobili di proprietà al 50% denominati "casa Pozzi", ubicati in Via Cimavilla n.33 a Darfo Boario Terme (BS), per un importo pari ad € 2.653,00 (rimborso dei costi sostenuti), che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - di nominare RUP, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.36/2023, il Direttore della SC "Gestione Tecnico Patrimoniale" Ing. Marco Bottazzi, per il supporto nella gestione della pratica, di concerto con l'Agenzia delle Entrate;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 2.653,00;

4 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITO ACCORDO, CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA – UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO, PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO, AL FINE DI UNA POSSIBILE FUTURA ALIENAZIONE, DI DUE IMMOBILI DI PROPRIETÀ AL 50% DENOMINATI “CASA POZZI”, UBICATI IN VIA CIMAVILLA N. 33 NEL COMUNE DI DARFO B.T. (BS).

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/01/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/01/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi/ricavi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 2.653,00 (l'importo è esente dall'applicazione dell'IVA) riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI/RICAVI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2025	6701000918 ALTRI COSTI DIVERSI DI GESTIONE V/ALTRI ENTI PUBBLICI	5010000 Costi comuni aziendale	€ 0,00	€ 2.653,00	€ 2.653,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice 6701000900 "Altri costi diversi di gestione"
	TOTALE		€ 0,00	€ 2.653,00	€ 2.653,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 21.1.2025

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Roma, via Giorgione n. 106 codice fiscale 06363391001, in persona di Giuseppe Malinconico in qualità di Direttore Provinciale di Brescia, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020

E

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (di seguito anche solo "ASST"), con sede legale in Breno (BS), via Nissolina n. 2, codice fiscale e partita IVA 03775830981, in persona del Dott. Corrado Mario Scolari in qualità di Direttore Generale in forza del Decreto di nomina D.G.R. n. XII/1623 del 21.12.2023; di seguito definite anche, disgiuntamente, "*Parte*" e, congiuntamente, "*Parti*".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e Accordo di Collaborazione provinciale (valutazioni immobiliari) dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- B. ASST, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. ASST, nell'ambito delle proprie attività, ha manifestato la necessità, di disporre dei servizi di valutazione immobiliare finalizzati alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 19/06/1999;
- D. ASST ha quindi richiesto, con istanza prot. n. ---- E-MAIL del 13/02/2024 e successive interlocuzioni, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;

- E. è interesse dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell’Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, previsti dall’articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;
- G. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte di ASST dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- K. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- M. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 concerne la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, si stipula il presente Accordo di Collaborazione regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti di ASST, da svolgersi da parte dell’Agenzia, consistente in:

Perizia di stima del valore di mercato al fine di una possibile futura alienazione di due immobili di proprietà al 50% denominati “casa Pozzi”, ubicati in Via Cimavilla n. 33 a Darfo Boario Terme (BS) ed identificati al catasto fabbricati con la sezione DAR foglio 7 particella 4512 e al catasto terreni con la particella 6293.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all’articolo 2, ASST corrisponderà all’Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l’importo di euro 2.653,00 (duemilaseicocinquantatre/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo di cui in premessa fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

3.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte di ASST della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, tramite:

- ✓ sistema di pagamento PagoPA, denominato Pago SIGMA.
L'accesso a tale modalità di pagamento potrà avvenire selezionando il link presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Tutti i servizi - Altri Servizi - Pagamento fatture/note di addebito (Pago SIGMA)".
- pagamento effettuato mediante giroconto sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia n.348 – IBAN IT58X0100003245348300012105

3.3 ASST comunica che l’indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC protocollo@pec.asst-valcamonica.it

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284, comma 1, del codice civile.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione firmato digitalmente da ASST ed è conclusa entro 180 giorni da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, prevedono le seguenti modalità di svolgimento del sopralluogo: utilizzazione dei dispositivi di sicurezza (mascherine FFP2 e igienizzante per le mani) e mantenimento delle distanze.

4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile di ASST. A tal fine, ASST, con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, l'Agenzia ne darà tempestiva comunicazione a ASST (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena ASST avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo ASST si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.7, tutta la documentazione propedeutica all'attività in oggetto che sarà richiesta dall'Agenzia, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività.

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di ASST, l'Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da ASST relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, ASST assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 4.2 e 4.3.

5.2 ASST assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L’Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l’Agenzia comunicherà a ASST (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all’esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l’incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell’incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell’esecuzione del sopralluogo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all’art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione del presente Accordo di collaborazione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Accordo di collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dello

stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

6.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

6.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per ASST, avvocato Mauro Bazzana, il cui dato di contatto è: rdp@asst-valcamonica.it.

ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

DURATA

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, dell’Accordo stesso firmato digitalmente da ASST e si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

ART. 9

MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse.

ART. 10

RINVIO

10.1 Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

ART. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica
Indirizzo: Via Nissolina, 2 – Breno (BS)
PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it
CF: 03775830981

- b) per l’Agenzia delle Entrate:
Direzione Provinciale di Brescia
Indirizzo: Via Sorbanella, 30 - 25125 Brescia
PEC: dp.brescia@pce.agenziaentrate.it
CF 06363391001



ASST Valcamonica
(Corrado Mario Scolari)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
(Giuseppe Malinconico)
F.to digitalmente